

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Il **locale di pubblico spettacolo** è una specifica tipologia di pubblico esercizio caratterizzata prevalentemente dall'attività di spettacolo (attività concertistica, teatrale, culturale etc) e, per questo, sottoposto a dispositivi legislativi specifici in materia. Rientrano nella categoria di Locale di Pubblico spettacolo:

- cinematografi
- teatri
- discoteche e sale da ballo
- night club
- manifestazioni temporanee di trattenimenti danzanti
- mostre
- concerti

Per l'apertura di un locale di pubblico spettacolo è necessario il possesso di apposita autorizzazione rilasciata ex articolo 68 TULPS.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole all'agibilità dei locali espresso dalla Commissione Provinciale sui Locali di Pubblico spettacolo (ex art. 80 TULPS) ed al possesso del Certificato Prevenzione Incendi, da richiedere al Comando Vigili del Fuoco.

Nella richiesta di autorizzazione per territorio per l'apertura di un locale di trattenimento e svago (art. 68 TULPS) da presentare al Comune competente il titolare della ditta individuale (o il legale rappresentante in caso di società) deve dichiarare:

- il possesso dei requisiti morali;
- il rispetto dei regolamenti locali in materia edilizia, igienico sanitaria, urbanistica ed in merito alla destinazione d'uso dei locali;
- il rispetto della normativa di prevenzione incendi.

Il titolare dell'attività può nominare un delegato, che deve essere in possesso dei requisiti morali e il cui nominativo deve figurare sull'autorizzazione.

Durante il controllo di un locale di pubblico spettacolo, è necessario accertare la presenza sul posto del titolare dell'attività o del suo delegato (parimenti a quanto avviene per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande).

Se nel locale di pubblico spettacolo viene effettuata la somministrazione di alimenti e bevande, occorre munirsi anche della relativa autorizzazione/scia. L'attività di somministrazione può essere gestita da terzi, cioè da persona giuridica o fisica diversa da quella che esercita l'attività principale.

Per capienza di un locale di pubblico spettacolo si intende l'affollamento massimo consentito, viene stabilita dalla Commissione Provinciale di vigilanza nel rispetto delle norme di sicurezza ed igiene vigenti.

Il mancato rispetto della capienza di un locale di pubblico spettacolo integra la violazione all'art. 80 del TULPS, sanzionata penalmente ai sensi dell'articolo 681 del codice penale

MODALITA' OPERATIVE DI CONTROLLO

1. Verificare possesso autorizzazione ex art. 68 TULPS e autorizzazione ex art. 80 TULPS.

Un locale di pubblico spettacolo autorizzato ai sensi dell'art. 68 TULPS è necessariamente autorizzato anche ai sensi dell'art. 80 TULPS poiché il comune, che riceve la richiesta di autorizzazione deve necessariamente attivare la Commissione Provinciale di vigilanza.

Se il locale di pubblico spettacolo è privo di autorizzazione ai sensi dell'art. 68 TULPS, si dovrà contestare la violazione all'art. 68 TULPS (sanzionato ai sensi dell'art. 666 c.p. depenalizzato) e la violazione all'art. 80 TULPS, sanzionato ai sensi dell'art. 681 del c.p..

2. Verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza (art. 80 tulps). Il mancato rispetto della capienza, ad esempio, è una violazione alle prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 80 del tulps, e deve essere sanzionata come il non essere in possesso dell'art. 80 tulps.

3. Accertare se è presente anche un locale destinato alla somministrazione di alimenti e bevande. In tale locale si applica la normativa prevista per gli esercizi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande.

Da sottolineare che, in base alle modifiche apportate agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. dal D.L. 8-8-2013 n. 91, gli eventi che coinvolgono non più di 200 partecipanti e si esauriscono nelle 24 ore, necessitano della sola presentazione di SCIA allo sportello unico per le attività produttive.